



Senato della Repubblica

XVIII Legislatura

5^a Commissione (Programmazione economica, bilancio)

Documento di Osservazioni e Proposte

**nell'ambito del DDI 2207 (decreto- legge 59/2021 recante
misure urgenti relative al fondo complementare al Piano di
ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti)**

Roma, 21 maggio 2021

Premessa

Il decreto-legge n. 59/21, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” ha previsto l’approvazione del c.d. “Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR”, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi previsti dal PNRR stesso.

Le risorse aggiuntive stanziare sono pari a 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

Tra i molti interventi di interesse per le PMI si segnalano quelli relativi a:

- Transizione 4.0: 5 miliardi di euro;
- Aree del terremoto del 2009 e 2016: 1,7 miliardi di euro;
- Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo: 1,2 miliardi di euro.

In via generale, Confartigianato valuta favorevolmente la ripartizione delle risorse individuata dal decreto-legge in esame, che appare equilibrata rispetto alle risorse già previste dal PNRR e alle misure che si vogliono finanziare.

Approfondimento su superbonus 110%

Il decreto-legge, oltre a individuare le risorse aggiuntive al PNRR, apporta anche alcune modifiche specifiche alla normativa in materia di superbonus 110%.

Viene introdotta una disposizione in favore dei condomini, stabilendo che per gli interventi effettuati dai condomini, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, senza prevedere dunque che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Si prevede, inoltre, che per gli interventi effettuati dagli IACP (istituti autonomi case popolari), su immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica, la detrazione nella misura del 110% spetta per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023, prorogando di 6 mesi la misura.

Si stabilisce, infine, che gli eventuali minori oneri rilevati a seguito del monitoraggio degli effetti finanziari delle erogazioni per Ecobonus e Sismabonus siano vincolati alla proroga del termine dell’agevolazione, da definire con successivi provvedimenti legislativi.

Confartigianato ritiene che la conversione in legge del decreto in esame rappresenti l’occasione per introdurre ulteriori correttivi alla disciplina, al fine di rendere la misura del superbonus strutturale, semplice e di più ampia applicazione.

Si riportano di seguito le proposte di modifica:

- **Proroga superbonus 110% fino al 2023 con decalage**

Si propone di rendere strutturali gli incentivi per le ristrutturazioni, con allungamento a tutto il 2023 del "Superbonus 110%, prevedendo un meccanismo scalare discendente per gli anni successivi al 2023 (esempio soglia al 90% nel 2024, all'80% nel 2025 e 65% nel 2026).

- **Mantenimento della detrazione ordinaria per interventi sismici**

Le interpretazioni dell'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 in materia di super-sismabonus, non sono omogenee tra i diversi soggetti della Pubblica Amministrazione competenti in materia, con conseguente incertezza applicativa tra i possibili fruitori e contenzioso. In particolare, si ritiene necessario puntualizzare che il 110% costituisce un'agevolazione ulteriore per i soggetti aventi diritto alle detrazioni per interventi antisismici, i quali potranno eventualmente scegliere la misura ordinaria, meno appetibile in termini di beneficio ma controbilanciata da minori adempimenti tecnici e burocratici. Con una norma di interpretazione autentica, si potrebbe pertanto mantenere, nel periodo di vigenza del Superbonus, anche la misura ordinaria della detrazione per interventi antisismici, nelle diverse misure previste dall'articolo 16 decreto-legge n. 16/2013 a seconda dell'intensità di sicurezza che si vuole realizzare. Ciò in linea con l'interpretazione già fornita dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020, nella quale è affermato che le nuove disposizioni "si affiancano" a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici.

L'emendamento suggerito è il seguente:

Emendamento
<p><i>"Articolo (Norma di interpretazione autentica in materia di sisma bonus) Il comma 4 dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che l'aliquota della detrazione nella misura del 110% si applica, ricorrendone i presupposti e nel rispetto delle condizioni, in alternativa alle aliquote previste dai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90."</i></p>

- **Ampliamento della fruizione del superbonus**

Si propone di ampliare la fruizione del 110% da parte dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, nonché di estendere l'agevolazione alle persone fisiche per tutte le unità immobiliari (residenziali e non).

L'emendamento suggerito è il seguente:

Emendamento
<p>All'articolo 119, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, il comma 9 è modificato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) dai condomini, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti;"b) alla lettera b), dopo le parole "unità immobiliari" sono aggiunte le seguenti: "anche non residenziali";c) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", dalle aziende di servizi alla persona (Asp) che possiedono immobili a uso abitativo, dalle fondazioni, anche di tipo religioso, che gestiscono patrimoni immobiliari riconvertiti all'uso abitativo";d) dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente: "d-ter) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni."

- **Estensione del concetto di intervento "trainato congiunto"**

Si propone di estendere il concetto di intervento "trainato congiunto": ad oggi, la normativa (art. 119, co. 2) prevede l'applicazione del 110% anche a tutti gli interventi di riqualificazione energetica "ordinari" (ex art. 14 DL 63/2013) e agli interventi di superamento delle barriere architettoniche, purché eseguiti congiuntamente ad un intervento di efficientamento energetico trainante.

Con la modifica proposta, si vuole:

- consentire l'applicazione del 110% ad alcuni interventi eseguiti congiuntamente non solo agli interventi di efficientamento energetico trainante, ma anche al supersismabonus (di cui ai commi 4, 4bis e 4ter);
- riconoscere tra gli interventi trainati congiunti anche gli interventi di sicurezza sismica (oltre che di riqualificazione energetica ordinaria ed eliminazione delle barriere architettoniche).

L'emendamento suggerito è il seguente:

Emendamento
<p>All'articolo 119, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, il comma 2 è modificato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dopo le parole "agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e)" sono aggiunte le seguenti: "ed i)";b) le parole da ", a condizione" a "di cui al citato comma 1" sono soppresse;c) infine, è aggiunto il seguente periodo: "L'effettuazione degli interventi di cui al presente comma e quelli di cui ai commi 4, 4 bis e 4 ter del presente articolo consentono l'applicazione della detrazione di cui al comma 1 anche a tutti gli interventi di cui al decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63, purché realizzati congiuntamente ai primi, ove non diversamente previsto".

- **Semplificazione in materia urbanistico-edilizia**

È necessario semplificare la normativa, superando le problematiche urbanistico-edilizie che al momento sono di ostacolo per l'utilizzo del Superbonus. A tal fine, si propone di qualificare gli interventi di efficientamento energetico trainante come manutenzioni straordinarie e, come tali, realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (cd. CILA, che non comporta di per sé un'attestazione dello stato legittimo dell'edificio).

L'emendamento suggerito è il seguente:

Emendamento
<i>All'articolo 119, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, il comma 13-ter è sostituito dal seguente: "Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli previsti al comma 4 qualora comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata. La presentazione della CILA è disciplinata dall'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come attuato dalla legge regionale, e non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' art. 9 bis, comma 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La presentazione della CILA prevista dal presente comma non incide, di per sé, sulla conformità urbanistico edilizia dell'edificio oggetto dell'intervento. Per le attività previste dal presente comma non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la certificazione di cui all'art.24 del DPR 6 giugno 2001, n. 380".</i>